

LXXVIII.

1^a TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO.

SOMMARIO. *Approvazione di una domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Alario. — Il deputato Cocconi presenta la relazione sopra il disegno di legge concernente lo scavo dei canali della laguna veneta. — Approvazione di conclusioni proposte riguardo al deputato Ferrati dalla Giunta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati. — Approvazione dei disegni di legge: Modificazioni della legge 29 maggio 1864, con cui erano abolite le corporazioni privilegiate di arti e mestieri; Costruzione di un padiglione nell'Università di Palermo ad uso degli istituti anatomici. — Discussione del disegno di legge per la proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Firenze: raccomandazioni dei deputati Mocenni, Muratori, del relatore Martini; e dichiarazioni del ministro per l'interno. — Approvazione del detto disegno di legge, e di un altro per aumento dei fondi assegnati per l'inchiesta agraria. — Discussione del disegno di legge per maggiori spese occorse per la sistemazione della sede del Governo in Roma; approvato dopo modificazioni proposte dal ministro per i lavori pubblici, consentite dal relatore Boselli, ed osservazioni del deputato Finzi, a cui risponde il relatore. — Discussione del disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sulla pensione vitalizia ai Mille di Marsala — Raccomandazioni del deputato Avezzana, e commemorazione di un cooperatore alla impresa del generale Garibaldi, fatta dal deputato Fabrizi Nicola in proposito dell'articolo 1, che è approvato — Dichiarazioni di astensione dal voto dei deputati Elia, Miceli, Barattieri, Carbonelli, Sprovieri — Emendamenti del ministro per l'interno, del deputato Meyer e di altri all'articolo 2 — Quello del deputato Meyer è ritirato; e quello del ministro è approvato coll'articolo — Approvazione dell'articolo 3 ed ultimo. — Approvazione del disegno di legge per la costituzione in comune della borgata di Santena, dopo modificazioni proposte dal relatore Companis all'articolo 2; del disegno di legge per l'aggregazione del comune di Presenzano alla provincia di Terra di Lavoro, dopo osservazioni dei deputati Romano G. D. e Grossi; e del disegno di legge per l'aggregazione dei comuni di Arzegno e Pigra al mandamento di Castiglione d'Intelvi. — Discussione del disegno di legge per la istituzione di un Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari — Ne sono approvati tutti gli articoli, con un'aggiunta all'articolo 10, dopo obiezioni dei deputati Salaris, Indelli, alle quali rispondono il ministro per l'istruzione pubblica e il relatore Simonelli; con un emendamento all'articolo 14, proposto dal deputato Muratori, e accettato dal relatore; all'articolo 15, proposto dalla Commissione e dal Ministero; all'articolo 16, proposto pure dalla Commissione; e in seguito ad osservazioni del deputato Morini sull'articolo 18, alle quali risponde il deputato Pissavini. — Approvazione del disegno di legge per l'abrogazione di articoli della legge 29 maggio 1864 e disposizioni relative al facchinaggio nel porto di Genova.*

La seduta è aperta alle ore 9 antimeridiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle conclusioni proposte sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Alario.

La discussione è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti le conclusioni della Commissione che sono perchè l'autorizzazione sia concessa.

Quelli che le approvano alzino la mano.
(Sono approvate.)

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SOPRA
UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocconi per presentare una relazione.

COCCONI, relatore. Mi pregio di presentare la relazione sul progetto di legge per approvazione di transazione coll'impresa Scarpa per gli scavi dei canali maggiori della laguna veneta. (V. *Stampato*, n° 87-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI ACCERTAMENTO
DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle conclusioni della Commissione di accertamento del numero dei deputati impiegati, riguardo al deputato Ferrati.

Si dà lettura della relazione della Commissione.

QUARTIERI, segretario. (Legge) — (V. Stampato, n° XVI.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti le conclusioni della Giunta la quale propone la cessazione dall'ufficio di deputato del professore Ferrati. (Le conclusioni della Giunta sono approvate.)

Dichiaro dunque vacante il 1° collegio di Torino.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1864.

PRESIDENTE. Ora dovrebbe seguire, secondo l'ordine del giorno, la discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 29 maggio 1864, colla quale erano abolite le corporazioni privilegiate d'arti e mestieri.

Trattandosi di un disegno di legge già approvato dalla Camera e soltanto modificato dal Senato, qualora non sorga contestazione, daremo intanto lettura del progetto di legge sperando che frattanto arrivi qualche ministro.

QUARTIERI, segretario. (Dà lettura del progetto di legge. — V. Stampato n° 37 B.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le disposizioni dell'articolo 3 della legge del 29 maggio 1814, numero 1797, non sono appli-

cabili ai barcaioli, carpentieri, calafati, nè alle altre persone mentovate nell'articolo 166 del Codice della marina mercantile.

« Le suddette persone potranno liberamente e senza limitazione di numero, esercitare il loro mestiere, sotto l'osservanza però dei regolamenti d'ordine e di polizia di porto, stabiliti dall'autorità marittima, ed approvati dal Ministero della marina.

« Art. 2. Le persone indicate nell'articolo precedente sono esenti dall'obbligo di costituirsi in società di mutuo soccorso, loro imposto finora dallo articolo 5 della sopra citata legge.

« Art. 3. Sono sciolte le società obbligatorie di mutuo soccorso fra i barcaioli, carpentieri e calafati che si trovano legalmente costituite in applicazione di detta legge ed in virtù di regolamenti approvati con regi decreti.

« Art. 4. *Disposizione transitoria.* — Sarà provveduto con regio decreto, udito il Consiglio di Stato, alla liquidazione delle società indicate nell'articolo precedente all'amministrazione temporanea del capitale occorrente al pagamento dei sussidi e pensioni da esse dovuti ed alla ripartizione dell'attivo fra i soci in proporzione dei rispettivi loro diritti.»

(Sono approvati senza discussione.)

Nella seconda tornata di oggi si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questo e degli altri progetti di legge che saranno successivamente approvati.

DICHIARAZIONE DI VOTO.

GRITTI. Desidero parlare.

PRESIDENTE. Su di che?

GRITTI. Per fare una dichiarazione.

Assente per malattia, dichiaro che se fossi stato presente alla votazione di ieri l'altro, avrei votato sì.

PRESIDENTE. La farà oggi quando si leggerà il processo verbale.

(Breve pausa, mancando i ministri — Entra nell'Aula il ministro della pubblica istruzione.)

Molte voci. Oh! oh!

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE
DI UN PADIGLIONE NELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Costruzione di un padiglione ad uso degli istituti anatomici dell'Università di Palermo. Si dà lettura del disegno di legge.

(Il segretario Quartieri dà lettura del progetto di legge.)

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i due articoli seguenti:)

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 98,500 per i lavori di costruzione di un padiglione ad uso degli istituti anatomici e della scuola di operazioni chirurgiche della regia Università di Palermo.

« Art. 2. La detta somma sarà stanziata per una metà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1878, e per l'altra metà sul bilancio dello stesso Ministero per l'esercizio 1879. »

(Breve pausa — Entrano i ministri dei lavori pubblici e dell'interno.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO ALLA RICOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la proroga del termine stabilito per la ricostituzione del Consiglio comunale di Firenze. Si dà lettura del progetto di legge.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

« Articolo unico. Il termine entro cui, secondo l'articolo 235 della legge comunale e provinciale, si dovrebbe procedere alla nuova elezione del Consiglio comunale di Firenze, disciolto con regio decreto del 28 aprile 1878, è prorogato di sei mesi. »

MURATORI. Chiedo di parlare. (Oh! oh! — Segni d'impazienza)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di far silenzio.

Prima domando all'onorevole ministro se accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

ZANARDELLI, ministro per l'interno. Sì.

PRESIDENTE. Sta bene.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Mocenni.

MOCENNI. L'onorevole Negrotto, parlando ieri, disse che avrebbe tenuta l'attenzione della Camera per dieci minuti; io non la terrò che per tre, e conto sulla benevolenza dei miei colleghi.

Fuori di questo recinto fu falsato il concetto che indusse la deputazione toscana a riunirsi e rivolgersi al Ministero, per vedere se, senza offendere le prerogative del Parlamento, senza esprimere sfiducia nel Governo, senza esprimere sfiducia ai nostri colleghi della Commissione d'inchiesta, nei quali noi confidiamo pienamente, fosse possibile far qualche cosa per la patriottica e gentile città di Firenze.

Non fiorentino, io ho creduto mio dovere d'andare

come gli altri a quest'adunanza, e pel primo ho manifestato il pensiero che si chiedesse al Governo un progetto di legge d'urgenza per prorogare oltre il termine voluto dalla legge i poteri del commissario straordinario.

Nessuno, egregi colleghi, può accusarmi di volere menomati i principii di libertà, e molto meno di voler recare offesa alla nobile e patriottica Firenze dove ho passato i più bei giorni della mia vita, dove ho avuto la mia educazione, dove sono capo di un istituto militare. Ma quando ho veduto che si voleva quasi spingere la nobile popolazione fiorentina ad atti meno patriottici, ai quali essa ha saputo resistere; quando acquistai la certezza che forse le prossime elezioni sarebbero state soggetto di nullità o per scarsità di votanti, o perchè nessuno onesto, e fino a migliori circostanze, avrebbe accettato di far parte della amministrazione comunale, mi sono detto: è necessario domandare al Governo questa facoltà eccezionale, e l'ho fatto.

Egregi colleghi, non ho bisogno d'aggiungere altre parole. Permettete che io ricordi soltanto che nella seduta del 23 dicembre 1870 il Parlamento italiano, sulla proposta di 124 deputati, fra i quali si annoverano molti che sono presenti, e dei quali mi si conceda che nomini alcuni: l'onorevole Cairoli, l'onorevole Nicotera, l'onorevole Minghetti, l'onorevole Crispi, lo stesso attuale nostro presidente, approvava un ordine del giorno che fu accolto alla unanimità per proclamare benemerita della nazione la città di Firenze.

Quest'ordine del giorno, egregi colleghi, stia sotto i vostri occhi.

Io non aggiungo altro a favore di quella sventurata città e vi prego di approvare il progetto di legge all'unanimità; il che, se voi farete, mostrerà il vostro desiderio, perchè, senza offesa alle prerogative del Governo, senza sfiducia ai nostri colleghi della Commissione d'inchiesta, sia fatto quanto occorre per la benemerita città di Firenze, la cui attitudine calma e patriottica ha accresciuto i suoi titoli all'affetto di ogni buon italiano.

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare.

MURATORI. Ossequente più che alla volontà, alla impazienza della Camera, rinunzio alla parola associandomi alle dichiarazioni del mio amico personale l'onorevole Mocenni e facendone un'altra per conto mio.

Io accetto il progetto ministeriale, prima perchè avendo fiducia nel ministro dell'interno, non potrei rifiutare il mio voto ad un progetto da lui proposto e perchè poi lo credo necessario nell'interesse della amministrazione di quella nobile città di Firenze.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

E l'accetto nell'interesse dell'amministrazione, perchè il voto degli elettori non potrebbe essere illuminato in questo momento.

Il voto degli elettori non potrà essere illuminato e completo se non dopo il risultato dell'inchiesta, sia per il passato, sia per l'avvenire. Per il passato, poichè dopo questo risultato, gli elettori sapranno chiaramente se vi fossero, oppur no, dei responsabili nella gestione passata.

Il paese saprà se bene si apponevano quei pochi i quali volevano confondere la questione di Firenze con i suoi amministratori; o i molti i quali hanno sempre sostenuto distinte le due cause. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

MURATORI. Mi lascino terminare, altrimenti dichiariamo che i progetti di legge si devono leggere e votare semplicemente. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Muratori.

MURATORI. Per l'avvenire; poichè gli elettori sapranno allora dai risultati della Commissione d'inchiesta quale sarà la vera posizione economica fatta alla città di Firenze sulle proposte affermative o negative che la Commissione sottoporrà al Parlamento. Con queste brevi parole credo aver risposto alle ingiuste impazienze della Camera e legittimato il mio voto.

MARTINI, relatore. Così l'onorevole Muratori, come l'onorevole Mocenni accettano ambidue il progetto di legge, sebbene per ragioni diverse.

L'onorevole Muratori inoltre ha messo innanzi osservazioni alle quali non occorre che la Commissione risponda. È certo che i risultamenti della Commissione d'inchiesta metteranno in chiaro tutto quanto si riferisce all'amministrazione del comune di Firenze. Aspettiamo quel tempo per formare i giudizi. Poco importa ora discutere questo argomento; importa invece che l'onorevole ministro dell'interno ci guarentisca che, fino a quando la Commissione d'inchiesta non abbia compiuti i propri lavori, sia provveduto ai pubblici servizi del comune di Firenze; e ci sia provveduto con una certa ampiezza, affinchè quella città non abbia a soffrire nuovi guai, che è nell'interesse e, spero, nel desiderio di tutti di risparmiare.

Spero che l'onorevole ministro vorrà rassicurare su questo punto la Commissione e la Camera.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io dirò brevissime parole, brevissime non solo per la necessità in cui si trova la Camera di procurare di dar passo a tanti progetti di legge, alcuni dei quali richiesti da urgenti bisogni, ma anche perchè il presente progetto di legge lo vedo appoggiato, non solo dalla Commissione unanime, ma anche da oratori di tutti i lati della Camera.

Io pertanto mi limiterò a rispondere alla domanda dell'onorevole relatore della Commissione, domanda di cui lo ringrazio, essendo lieto di fornire in proposito della medesima rassicuranti spiegazioni.

Il relatore infatti desidera sapere se io possa tranquillare la Commissione stessa e la Camera, accertando che i pubblici servizi non avranno a Firenze a subire iattura. Ebbene, io posso intorno a ciò pienamente rassicurarlo, avendo il Governo provveduto che per tutto il corrente anno abbia a non essere interrotto l'andamento regolare di tutti i servizi pubblici non solo, ma inoltre vengano continuati i lavori in corso e ne siano iniziati di nuovi. Si è infatti procurato e stabilito che nei prossimi sei mesi si abbia a spendere in lavori pubblici edilizi quasi un milione, erogandolo nelle opere più urgenti e più utili, quali sono la rinnovazione del selciato di via Calzaioli, la continuazione del fognone in borgo Santi Apostoli e il cominciamento dell'altro fognone in Borgo Ognissanti, ove pure avrà luogo il completamento della canalizzazione dell'acqua potabile.

Mi sembra quindi che la somma che in quella città, per questo breve tempo, si dispone di spendere in pubblici lavori possa essere tale da corrispondere, non solo ai pubblici bisogni, ma anche al desiderio che non abbiano detrimento le condizioni economiche delle classi lavoratrici in quella benemerita città.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

MARTINI, relatore. Desidero ringraziare l'onorevole ministro, a nome della Commissione; e nel porgergli queste grazie credo d'interpretare anche il sentimento della città di Firenze, la quale sente certamente massima gratitudine per chiunque con animo sincero porge un lenimento al dolore che di presente l'affligge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla votazione dell'articolo unico:

« Il termine entro cui, secondo l'articolo 235 della legge comunale e provinciale, si dovrebbe procedere alla nuova elezione del Consiglio comunale di Firenze, disciolto con regio decreto del 28 aprile 1878, è prerogato di sei mesi. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER AUMENTO DI FONDI PER L'INCHIESTA AGRARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: aumento dei fondi assegnati per la inchiesta agraria, e proroga del termine della presentazione della relazione.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

Si dà lettura del disegno di legge. (V. Stampato, n° 83.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. In aumento alla spesa di lire 60,000 autorizzata con legge del 15 marzo 1877, n° 3730, per provvedere ad una inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia, è autorizzata una nuova spesa straordinaria di lire 125,000 da iscriversi nel bilancio del 1880 a titolo di fondo da erogarsi *principalmente* in premi, per monografie a concorso, il cui programma verrà bandito dalla Giunta per l'inchiesta agraria. »

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1. Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 2. Il termine di due anni, stabilito dall'accennata legge del 15 marzo 1877, n° 3730, per la presentazione al Parlamento dei documenti e della relazione sulla inchiesta, è prorogato ad anni quattro a datare dalla promulgazione della presente legge. »

Chi approva l'articolo 2, sorga.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA SISTEMAZIONE DELLA SEDE DEL GOVERNO IN ROMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per maggiore spesa per la sistemazione della sede del Governo in Roma.

Si dà lettura del progetto di legge:

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di lire 1,895,645 47 per la sistemazione della sede del Governo in Roma, la quale maggiore spesa sarà iscritta per lire 1 milione nel bilancio 1878 dei lavori pubblici al capitolo 269, e per lire 895,645 47 nel successivo bilancio 1879 al capitolo corrispondente.

« Art. 2. È convalidato il regio decreto 3 marzo 1878, numero 4315, col quale venne autorizzata la prelevazione dal fondo per le spese impreviste, iscritto al capitolo 145 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1878, nella somma di lire 200,000 per iscriverla al capitolo 269, *trasferimento della capitale da Firenze a Roma, (lavori)*, aggiunto allo stato di prima previsione della spesa del Ministero lavori pubblici per l'anno predetto.

« La detta somma di lire 200,000 costituisce una parte delle lire 2,310,645 47 indicate all'articolo

primo e sarà portata in diminuzione del fondo da iscriversi nel bilancio 1878 al capitolo 269.

« Art. 3. Col fondo suppletivo concesso colla presente legge, pel soddisfacimento delle spese riguardanti i diversi Ministeri nella misura indicata nell'unità tabella A, s'intende provveduto a tutte le spese dipendenti dall'assestamento della sede del Governo a Roma.

« Alla maggior somma che in seguito alla liquidazione dei conti fosse eventualmente per occorrere si provvederà, sul bilancio di ciascun Ministero, nei modi stabiliti per le maggiori spese residue. »

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta che si apra la discussione sul progetto della Commissione.

BACCARINI, ministro per i lavori pubblici. Sì.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di lire 1,895,645 47 per la sistemazione della sede del Governo in Roma, la quale maggiore spesa sarà iscritta per lire 1 milione nel bilancio 1878 dei lavori pubblici al capitolo 269, e per lire 895,645 47 nel successivo bilancio 1879 al capitolo corrispondente. »

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Prego la Camera non già di ristabilire completamente la somma che era portata dall'articolo ministeriale, ma sulle 240,000 mila lire che aveva tolte di volerne ristabilire 140,000, imperocchè questa somma riguarderebbe lavori di assoluta urgenza.

Ne accenno qualcuno.

Nel palazzo del Ministero dei lavori pubblici vi sono molte divisioni in legno state fatte in furia per provvedere ai primissimi bisogni. Ora l'aver in un Ministero pubblico delle pareti di legno ha dei gravi inconvenienti, fra i quali quello della facilità di incendi in mezzo a tante carte, come pur troppo un saggio ne abbiamo avuto due anni sono.

Io spero che la Commissione non avrà difficoltà di aggiungere 140,000 lire sulle 240,000 della prima proposta: 100,000 lire io le abbandono, perchè si tratta di lavori di finimento, o di ornamento, per i quali, se ne sarà il caso, potrà presentarsi a suo tempo un progetto speciale.

BOSSELLI, relatore. La Commissione è lieta che l'onorevole ministro, accettando il sistema col quale essa consiglia di procedere per l'approvazione di questa legge ed ulteriormente per spese che potrebbero occorrere per la sistemazione dei Ministeri, abbia acconsentito al suo concetto di provvedere da

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

ora innanzi con leggi speciali. Essa non insiste rispetto alla somma della quale ora si tratta in modo speciale e non insiste per le ragioni di urgenza che l'onorevole ministro ha accennate. Nello stesso tempo la Commissione si rallegra e ne dà lode all'onorevole ministro perchè invece delle 240,000 lire prima domandate, egli ha ristretta ora la domanda a 140,000 lire, ed augura che si possa e si voglia applicare l'opportuna economia in tutte le spese di simil genere che il Governo ha da fare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore modificherebbe in nome della Commissione l'articolo 1 nel seguente modo:

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di lire 2,035,645 47 per la sistemazione della sede del Governo in Roma, la quale maggiore spesa sarà iscritta per lire 1 milione nel bilancio 1878 dei lavori pubblici al capitolo 269, e per lire 1,035,645 47 nel successivo bilancio 1879 al capitolo corrispondente. »

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Sta bene. Ringrazia la Commissione.

PRESIDENTE. Dunque, non essendovi opposizione, metto ai voti l'articolo 1 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 2. È convalidato il regio decreto 3 marzo 1878, n° 4315, col quale venne autorizzata la prelevazione dal fondo per le spese impreviste, iscritto al capitolo 145 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1878, nella somma di lire 200,000 per iscriverla al capitolo 269, *Trasferimento della capitale da Firenze a Roma (lavori)*, aggiunto allo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno predetto.

« La detta somma di lire 200,000 costituisce una parte delle lire 2,310,645 47, indicate all'articolo primo e sarà portata in diminuzione del fondo da iscriversi nel bilancio 1878 al capitolo 269. »

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Qui mi pare che, invece di dire 2,310,645 47, sarà il caso di correggere la cifra e dire invece 2,035,645 47.

BOSELLI, relatore. L'ha già corretto il presidente.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Va bene.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. Col fondo suppletivo concesso colla presente legge, pel soddisfacimento delle spese riguardanti i diversi Ministeri nella misura indicata nell'unita tabella A, s'intende provveduto a tutte le spese dipendenti dall'assettamento della sede del Governo a Roma.

« Alla maggior somma che in seguito alla liquida-

zione dei conti fosse eventualmente per occorrere si provvederà, sul bilancio di ciascun Ministero, nei modi stabiliti per le maggiori spese residue. »

La tabella A è sotto agli occhi dei deputati. Desiderano che si legga? (*No! no!*)

FINZI. Desidero di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Dal 1870 in poi tutti gli anni siamo venuti costantemente a fare accordi addizionali alla spesa del trasferimento della capitale a Roma; ora è un paio di milioni che viene aggiunto.

L'articolo 3 è dettato con ottimo spirito, ma io desidererei che si ponesse fine a questo titolo di spesa che sembra prendere carattere di perenne e vorrei che mi fosse intanto indicato in qualche modo se è risultato dalle indagini della Commissione che le spese residue andranno successivamente applicate, a tenore dell'articolo 3, ai bilanci dei vari Ministeri, se queste residue spese ponno fin da ora essere pronosticate, ed in qual misura le vedremo poi ricomparire negli anni successivi, sia pure nei bilanci dei vari Ministeri; perchè alla fine dei conti sia che ci siano prodotte codeste spese in un progetto di legge speciale, come è quello che stiamo votando adesso, sia che ci vengano prodotte nei vari bilanci dei Ministeri, la spesa è sempre la stessa.

Io credo che sia proprio suonata l'ora di mettere un freno a queste spese, che vediamo ogni giorno rinnovarsi, e basterebbe prendere ad esame le spese indicate in questo progetto per trovarne una buona quantità che confinano con la bizzarria e col capriccio.

Bisogna cessare da questo sistema: imponiamo a noi stessi quei limiti che le condizioni finanziarie del paese esigono, come sarebbe pure discreto il praticare quando anche avessimo una situazione economica più favorevole.

Domando quindi all'onorevole relatore qualche schiarimento che sia tranquillizzante su questo argomento.

È bene del resto queste spese speciali per addizionali di trasferimento si scrivano sui bilanci dei vari dicasteri dove le spese occorressero.

BOSELLI, relatore. I concetti esposti dall'onorevole Finzi sono quelli appunto che hanno guidato la Commissione nel suo lavoro e nelle sue proposte.

Non è la Commissione che possa dire quella parola appieno rassicurante che giustamente desidera l'onorevole Finzi; è il Governo. La Commissione può dire solo quale fu il risultato delle sue ricerche.

Il risultato sarebbe questo. Il Ministero, come

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

risulta dalla relazione, dichiarò che di nuove spese per la sistemazione del Governo in Roma non ne occorrono più.

Però è a notare che con questo stesso progetto si chiedevano nuove spese per il Ministero della istruzione pubblica, che la Commissione ha creduto di non concedere.

Può accadere che queste spese ci tornino innanzi sotto la forma di una legge speciale. Altro la Commissione non sa dire. Crede, spera, si augura che le spese pel trasferimento della capitale e la sistemazione del Governo a Roma sieno interamente finite, tranne ciò che può riguardare le domande degli impresari, che non dipendono nè dalla Commissione nè dal Governo; ed entrano nella materia delle contestazioni, che si faranno davanti ai tribunali, e tranne ciò che riguarda le liquidazioni, il saldo inevitabile di spese già decretate; inquantochè questo articolo non fu scritto in contemplazione di nuove spese, perchè la Commissione ritiene che nuove spese, pel trasferimento della capitale e la sistemazione del Governo a Roma, non debbano più farsene; ma perchè ha voluto contemplare solo il caso possibile di qualche leggiera spesa residua dipendente dalle liquidazioni a farsi e volle dare al Governo modo di provvedere al pagamento di spese già fatte e che fossero necessaria conseguenza delle leggi già votate.

La Commissione è lieta che l'onorevole Finzi abbia appoggiato il suo ordine d'idee. Non è mai soverchio esprimere come la Camera ritenga che debbano essere proprio finite. Abbandoniamo pure ogni critica intorno al passato; ma certo egli è per tutti noi che non vi può più essere motivo alcuno, non alcuna giustificazione, che facciano tornare innanzi alla Camera nuove spese per il trasferimento della capitale, e la sistemazione del Governo a Roma.

Fu un grande fatto; esso ormai è compiuto, e si tratta d'una partita di spese definitivamente chiusa.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 3. Lo rileggo.

« Art. 3. Col fondo suppletivo concesso colla presente legge, pel soddisfacimento delle spese riguardanti i diversi Ministeri nella misura indicata nell'unita tabella A, s'intende provveduto a tutte le spese dipendenti dall'assestamento della sede del Governo a Roma.

« Alla maggior somma che in seguito alla liquidazione dei conti fosse eventualmente per occorrere si provvederà, sul bilancio di ciascun Ministero, nei modi stabiliti per le maggiori spese residue. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DELLA LEGGE RELATIVA ALLA PENSIONE AI MILLE DI MARSALA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la modificazione della legge relativa alla pensione vitalizia dei Mille di Marsala.

QUARTIERI, segretario. (Dà lettura del disegno di legge)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Spetta all'onorevole ministro dell'interno di parlare.

MINISTRO PER L'INTERNO. Colla Commissione ci siamo intesi riguardo alla forma. L'articolo 3 io lo accetto come la Commissione lo propone.

Avevo detto che l'esecuzione dovesse cominciare dal primo giorno del mese successivo a quello della promulgazione della legge per semplicità di conti, ma si può raggiungere lo stesso scopo anche colla dizione della Commissione.

Quanto all'articolo 2 la Commissione, abbandonando il suo articolo, accetta di mantenere la formula del progetto del Ministero con una lieve modificazione. Resterebbe la formula del progetto ministeriale modificata come segue: « Per gli effetti della predetta e della presente legge si *parificano* ai frogiati della medaglia dei Mille anche coloro, ecc. » Se vogliono che dica le ragioni... Ma non credo sia necessario. (No! no!)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Meyer.

MEYER. Parlando su questo progetto di legge il mio assunto è reso molto facile, dovendo difendere una causa evidentemente così giusta da non essere necessario spendervi intorno molte parole. Ciò concilia la mia inclinazione a parlar poco, colla impazienza della Camera, troppo giustificata dalla necessità di discutere altri progetti di legge.

Avanti di entrare nell'esame del progetto di legge (Oh! — Rumori), vogliate permettermi di esporvi una mia opinione che tengo a farvi conoscere.

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

MEYER. Se loro mi lascieranno parlare e svolgere le mie idee, bene; altrimenti rinunzio alla parola.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Continui, è nel suo diritto.

MEYER. Vengo a farvi conoscere una mia convinzione, ed è questa, che io credo che i meriti patriottici non abbiano bisogno di altro compenso che quello della stima dei cittadini; mentre reputo poco efficace ed utile qualsiasi altra ricompensa, sia pure sotto forma di decorazioni, le quali con mano pro-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

diga vennero distribuite a destra ed a sinistra, ai militari come ai borghesi.

Le virtù militari, come le virtù civili, che risiedono in germe nell'animo dei cittadini, non hanno bisogno altro che delle circostanze per isvilupparsi e manifestarsi, mentre il bagliore di una croce, o di una medaglia, non avrà mai la forza di fare affrontare impavidamente la morte, non a compiere dei sacrifici. Tutto al più queste decorazioni, queste ricompense avranno la forza di far sorgere gli eroi il giorno dopo i pericoli, oppure ad agitare l'irrequieta vanità in cerca di effimere soddisfazioni.

Con ciò io non voglio dire che coloro, i quali posseggono delle decorazioni, non le abbiano meritate; ma solo voglio dire che, anche senza queste decorazioni, essi avrebbero egualmente compiuti i medesimi atti generosi e magnanimi.

In quanto poi alla ricompensa assegnata ai Mille, questa è a considerarsi come un atto di riconoscenza, col quale la nazione ha voluto illustrare maggiormente l'impresa eroica, che vale a rendere memorando un intero secolo.

Entrando ora nei dettagli della legge, vi scorgo due disposizioni ben distinte.

Con una di queste s'intende di togliere una vera anomalia della legge 22 gennaio 1865; coll'altra si vuole procedere ad un atto di riparazione. Io credo che basti la semplice lettura della legge già citata 22 gennaio 1865 per convincersi della necessità e della convenienza di abrogare gli articoli 2 e 3 di detta legge. (*Rumori e segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

MEYER. In essi sono contenute tali disposizioni che mettono l'impiegato, il quale appartiene ai Mille, in una condizione di evidente inferiorità di fronte all'impiegato che non ha i medesimi meriti: in essi si dice, che l'impiegato, il quale percepisce sopra un erario pubblico lire 1200 deve lasciare per intero la pensione a beneficio dello Stato, ancorchè questo stipendio egli l'abbia da una cassa municipale. Or dunque, quest'impiegato, il quale appartiene ai Mille, dee soddisfare agli impegni ed agli obblighi di un ufficio al quale è assegnato uno stipendio di lire 1200, ricevendo solo lire 200.

Un altro, sempre in forza della rammentata legge, che ha uno stipendio superiore a 200 lire ed inferiore a 1200 lire, dovrà cedere quel tanto della pensione dei Mille, che ciò che resta accumulato allo stipendio non oltrepassi le 1200 lire.

Qui vediamo una cosa veramente anormale, veramente strana. Colui il quale disimpegna un ufficio al quale è annesso uno stipendio di 1200 lire è remunerato come colui che ha un impiego di 200 lire.

Ma v'è qualche cosa di più grave nella legge del 22 gennaio 1865, ed è che l'impiegato, il quale volontariamente abbandona l'impiego, e l'impiegato il quale lo perde per demerito, si trovano nelle stesse condizioni, perchè tanto l'uno che l'altro debbono perdere, e per sempre, una parte o la totalità della pensione, come quando occupavano l'impiego.

La seconda parte del progetto in discussione riguarda coloro che, imbarcatisi a Genova od a Quarto, sbarcarono a Talamone invece di sbarcare a Marsala.

Evidentemente i due fatti sono parte di un intero e si completano in un piano strategico ideato dal generale Garibaldi, ed al successo di questo piano hanno contribuito tanto gli uni come gli altri. Quindi se si volessero scindere, in certo modo, violentemente questi due fatti, non si farebbe un atto di giustizia.

Fin qui, come avrete rilevato, sono d'accordo col Ministero e colla Commissione, ma dove nasce un piccolo screzio, una piccola divergenza, è nella limitazione di questa pensione che si vuole accordare.

Nella relazione del relatore è indicata con questi termini:

« Ora, tanto l'immaginazione, quanto il sentimento nazionale, hanno nettamente stabilito i limiti entro cui si rinchiude la prima spedizione. »

PRESIDENTE. Prego l'oratore di alzare un po' più la voce perchè non si sente.

MAYER. Io credo che il sentimento nazionale si crei colla cognizione dei fatti.

Ora, se alcuni fatti si tacciono, come si può fare appello al sentimento nazionale? Ma il sentimento nazionale è come l'opinione pubblica, la quale, perchè si svolga, perchè si manifesti, ha bisogno che sia a cognizione dei fatti intorno ai quali deve deliberare.

Ora una parte di questi fatti sono conosciuti, ed il Ministero ha trovato giusto, equo, che siano compresi nella stessa ricompensa dei Mille, coloro pei quali questi fatti si compierono. Ma ve ne hanno altri dei quali non è stato fatto parola ed io credo che basti citarne alcuni perchè la Camera divida il mio avviso ed accolga favorevolmente l'emendamento che ho proposto all'articolo 2.

Vi sono dei fatti che possono essere provati con documenti, sulla testimonianza del primo duce di quell'epopea che è il generale Garibaldi. Io vi citerò questi fatti.

Il 2 maggio, vale a dire tre giorni prima che partisse da Quarto e da Genova la spedizione dei Mille, partiva una tartana, contenente circa una settantina di giovani. Questa tartana fu noleggiata per ordine

e con i danari somministrati dal generale Garibaldi. Ed il comandante di questa piccola spedizione, il maggiore Andrea Sgarallino, secondo gli ordini ricevuti, si trattene nello stretto di Piombino fino al giorno 7, attendendo il passaggio dei due vapori il *Piemonte* e il *Lombardo* i quali arrivarono dopo tre giorni, per modo che questa tartana attese tutto quel tempo in mare. Passati i vapori e scambiati i segnali convenuti la tartana non fece che seguire i due vapori.

Entrati insieme nel golfo di Talamone, il comandante della spedizione riceveva l'ordine formale di scendere a terra e di unirsi alla colonna Zambianchi, ed infatti discese a terra in un punto della spiaggia del golfo di Talamone denominato Fonte Branca, ed ivi ritrovò armi e camicie rosse, ciò che prova sempre più come anche coloro che sbarcarono dalla tartana dovevano fare parte della spedizione ordinata dal generale, che essa faceva parte di tutto il resto, e che il generale Garibaldi li aveva pure destinati a completare questo suo progetto, questo suo piano.

Quindi io dico: se noi abbiamo creduto di riparare ad un'ingiustizia col decretare questa ricompensa ai primi, dobbiamo pure comprendervi questi altri che erano partiti da Livorno; poichè vogliamo fare un atto di giustizia, facciamolo per intero!

Io ho esposto questi fatti che mi sembrano abbastanza evidenti. Io fo appello alla coscienza della Camera, ed attendo da essa una sentenza che corrisponda a quel sentimento di giustizia che è proprio della nazione italiana, e prego l'onorevole presidente di dare lettura dell'emendamento da me proposto all'articolo 2, insieme ai miei amici e colleghi, De Witt e Ferrini.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Meyer e De Witt hanno proposto all'articolo 2 il seguente emendamento:

« Per gli effetti della presente legge si ritengono fregiati della medaglia dei Mille anche quelli che sbarcarono a Talamone, e coloro che, raggiunto il generale a Talamone, per di lui ordine furono specialmente destinati alla diversione nello Stato Romano. »

L'onorevole Adamoli ha la parola.

ADAMOLI, relatore. Non risponderò alle considerazioni svolte dall'onorevole Meyer relativamente all'articolo 1 della legge, perchè su questo siamo tutti perfettamente d'accordo. Mi limiterò a rispondere alle considerazioni sue intorno all'articolo 2, che sono certo molto serie, e meritevoli di studio nel futuro, quantunque, mi pare, non possano in alcun modo persuadere a modificare in favore di nuovi meriti la presente legge.

La legge attualmente proposta dal Ministero ha

il suo germe ancora nella discussione fatta nel 1865. Se noi andiamo ad esaminare i brevi e succosi discorsi tenuti in questa Camera sia dall'elegio nostro presidente Farini, sia dal nostro Avezzana e dall'onorevole Macchi, o i discorsi più estesi ed elaborati del Senato, noi vediamo già in essi accennata la necessità di allargare i confini della legge; vi vediamo spesso adombrato il desiderio che la legge, la quale allora accordava un sussidio, dovesse, escludendo nessuno, accordare una vera ricompensa.

Questa idea, sempre viva nella opinione pubblica fuori del Parlamento, nel Parlamento fu richiamata a varie riprese da vari deputati: or dall'onorevole Frapolli, mio antecessore nella deputazione, or dall'onorevole Damiani, dal generale Garibaldi stesso, o dall'onorevole Macchi. Solo la difficoltà delle condizioni politiche vietò che il Parlamento si occupasse di questa modificazione sino al giorno in cui, proposta da un Ministero che ha per capo Cairoli, incarnazione, si può dire, della spedizione dei Mille, viene accettata con generale soddisfazione.

Essa pone in condizioni eguali tutti quelli che avevano pari diritti; perchè è giusto che chi si è imbarcato cogli stessi intendimenti, coll'identico scopo, con quell'eroico scopo di seguire Garibaldi in Sicilia, non debba in diverso modo essere trattato.

I termini sono precisati. Il Governo ci propone una legge esaminata, studiata, in cui si propone di estendere la pensione a tutti coloro che si sono imbarcati a Quarto.

Ma quando noi dobbiamo comprendere in questa legge altri individui noi cambiamo radicalmente la proposta.

L'onorevole Meyer dichiarando che sui fatti da lui accennati l'opinione generale non può essere pienamente instruita forse per mancanza di pubblicità, ha già creato una differenza con coloro che si sono imbarcati a Quarto.

La sua proposta esce dai confini della presente legge, studiata profondamente dal Governo ed accettata dalla Commissione unanime e crea una legge assolutamente nuova. Però per accettare la proposta dell'onorevole Meyer, bisogna aver compiuto un lungo esame, avere appurati fatti, avere ventilate molte apprezzazioni.

Vede la Camera come noi non possiamo per ora seguire l'onorevole Meyer nella via ch'ei ci propone, e nella quale non possiamo sapere dove si vada a finire.

A tutti quelli che non si sono imbarcati a Quarto, qualunque siano i loro meriti, noi dobbiamo dare la risposta che fece Garibaldi in Napoli a chi lo pregava di concedere la medaglia di Palermo a Ro-

solino Pilo, a quella individualità cui ognuno di noi s'inchina. Ebbene, Garibaldi rispose: « Rosolino Pila merita più di noi, ma egli non è dei Mille. »

Noi però dobbiamo pregare l'onorevole Meyer di ritirare la sua proposta che già nel 1868, quando si propose la legge intorno alla quale discutiamo, si è levato qualcuno, a proporre di estendere la pensione a tutti quelli che erano stati riformati per ferite. Questa sola proposta bastò a mettere in pericolo l'accettazione della legge. Io non vorrei che ci trovassimo oggi in questa posizione; e che col voler chiedere troppo si esponesse la legge ad un naufragio.

MEYER. Domando la parola.

ADAMOLI, *relatore*. Io le raccomando di accettare la legge tale e quale ci venne proposta.

MEYER. Io non credo che la mia proposta possa mettere in pericolo l'accettazione della legge. Se la mia proposta è giusta ed equa, la Camera l'approverà; perchè io non credo che essa possa lasciarsi influenzare da altre considerazioni. Quando essa trovi giusto l'emendamento da me proposto non so perchè debba fargli cattivo viso. Io credo che dal momento che mi pare aver dimostrato che questi tali si trovano nelle identiche condizioni di coloro che partirono da Quarto ed arrivarono a Talamone, ed erano a disposizione del generale Garibaldi, non può nè deve tornare a loro pregiudizio; se per pura combinazione a vece di trovarsi a Marsala si trovarono a Talamone.

Io non posso scindere questi due fatti, come non posso ammettere che se ne faccia una questione finanziaria, perchè quando si tratta di rendere giustizia, e di compiere un atto di riparazione, non bisogna poi guardare alla questione finanziaria.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io mi associo pienamente agli apprezzamenti della Commissione, e per quanta sia la simpatia che nutro verso tutti i prodi, verso quanti fecero dei sacrifici per l'indipendenza nazionale, sono costretto non solo a dichiarare di non accettare l'emendamento dell'onorevole Meyer, ma altresì a pregarlo a non insistere nell'emendamento medesimo.

Ciò devo fare anche per una incalzante ragione che fu accennata dall'onorevole Adamoli, quella, cioè, che se per avventura passasse un emendamento il quale allargasse soverchiamente la legge, e da una parte potesse parere ingiusto verso altri prodi che estendendosi il concetto vi si dovrebbero pure includere; dall'altra parte attribuisse alla legge nella sua applicazione un ignoto, e quindi sconfinato effetto finanziario, in questo caso potrebbe accadere nel segreto delle urne il naufragio di

questa legge di cui pur si è fatto propugnatore eloquente lo stesso onorevole Meyer.

Io credo d'altronde che ben riflettendo l'onorevole Meyer comprenderà che non sono punto identiche le condizioni di quelli che si imbarcarono col generale Garibaldi per l'eroica sua spedizione sui leggendari vapori *Piemonte* e *Lombardo*, e di quelli altri che vollero unirsi prima o poi alla spedizione medesima.

Se noi andassimo innanzi estendendo alla stregua del merito, di estensione in estensione, io credo che dovremmo includere ben altri, e forse anche a maggior ragione di quella che milita nei livornesi, i cui meriti furono giustamente segnalati dall'onorevole Meyer. Per esempio, subito dopo che partirono i due vapori il *Piemonte* e il *Lombardo* da Genova e da Quarto partì pure un altro legno comandato dall'Agnetta e sul quale fra gli altri valorosi si trovava, amo dirlo a titolo di grande onore, l'onorevole relatore della Commissione il deputato Adamoli.

Questi volontari volevano partire cogli altri due legni guidati da Garibaldi, erano pronti e desiderosi d'imbarcarsi con lui, ma ebbero l'espresso ordine di restare a terra, di ritardare la partenza e ciò unicamente nell'interesse della spedizione per caricare un certo numero di fucili che si attendevano a Genova e che erano ritenuti necessari appena si giungesse in Sicilia.

Se dovessimo guardare quindi l'equivalenza della rispettiva posizione degli uni e degli altri mi pare che forse a questi che accennai, più ancora che a quelli di cui ha parlato l'onorevole Meyer si dovrebbe estendere il beneficio del quale si tratta.

NEGROTTO. Ed allora anche ai siciliani che aspettavano Garibaldi in Sicilia.

PRESIDENTE. Domandi la parola.

MINISTRO PER L'INTERNO. E poi vi furono altri che volevano partire coi Mille, ma rimasero a terra per ordine del generale Garibaldi, e alcuni di questi avevano pure fatto istanza per essere contemplati nel presente progetto di legge, mentre consimile domanda io non ebbi mai dai livornesi della imbarcazione di cui ha parlato l'onorevole Liroy: ma anche per le persone suaccennate che pur mi avevano fatto domanda, io ebbi il rincrescimento di dovere dire che non poteva procedere ad estensioni successive le quali non si sa fino a qual punto mi avrebbero condotto.

D'altronde la schiera di cui parla l'onorevole Meyer non prese parte, per quanto a me consta, nemmeno alla diversione contro lo Stato romano.

Voce. Vi furono dei morti.

MINISTRO PER L'INTERNO. Saranno stati altrove; ma per quanto ricordo della storia di quel tempo, la

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

spedizione di Zambianchi non ebbe che un combattimento a Grotte al quale, ripeto, per quanto io so non presero parte che individui sbarcati con Garibaldi a Talamone.

In ogni modo fossi io anche all'oscuro del vero stato delle cose, questa oscurità è una ragione di più per dimostrare che non si può ora in seguito ad un improvvisato emendamento, senza cognizione sicura e precisa, in mancanza di dati, di documenti, venir ad includere nuove spedizioni di patrioti in una disposizione così importante.

Ritenga l'onorevole Meyer che prima d'introdurre in questa legge la disposizione per quelli imbarcati a Genova e sbarcati a Talamone, io esaminai atti, storie, documenti e poscia non feci la relativa proposta senza seria meditazione, senza avere anche direttamente interrogato il generale Garibaldi, sebbene il generale Garibaldi avesse scritto nel suo libro sui Mille di considerare la schiera di cui dispone la legge come facente parte della gloriosa spedizione, mentre nel libro stesso non parla punto degli altri i cui titoli ha ora propugnato l'onorevole Meyer.

Adunque, ripeto, quand'anche l'onorevole Meyer avesse pienamente ragione, bisognerebbe appurare tutte queste circostanze, bisognerebbe vedere inoltre il numero dei componenti la spedizione per sapere a quale spesa andremmo incontro, perchè, se l'onorevole Meyer ha letto la relazione, avrà veduto che una delle ragioni per cui si è creduto di estendere anche a quelli imbarcati a Genova ed a Quarto il beneficio, quella si è che si vide a rigore di cifre, accertato il numero di coloro che sono contemplati nel secondo articolo della legge, che anche contemplandoli si restava presso a poco nei limiti della spesa che in base alla legge che ora si propone di correggere era stata a tal titolo erogata nel 1867.

Ora, potrebbesi invece, mediante un emendamento che non sappiamo a che cosa finanziariamente ci possa condurre, sconvolgere tutti i calcoli sui quali si è basato il progetto di legge?

Ciò, allo stato delle cose, non mi sembra davvero possibile sotto alcun aspetto, epperò io prego l'onorevole Meyer di voler rimandare ad altra occasione la sua proposta, nell'intento che meglio studiata la cosa, possa incontrare minori difficoltà a veder coronati di buon esito i suoi nobili sforzi.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

FABRIZI NICOLA. Domando di parlare contro la chiusura.

MEYER. Desidero fare una dichiarazione.

AVEZZANA. Domando di poter fare una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fabrizi Nicola.

FABRIZI NICOLA. Durante questa discussione ho sentito proferire il nome di Rosolino Pilo, che fu il precursore della spedizione dei Mille.

Rosolino Pilo fu trasportato in Sicilia da due capitani di mare con un gruppo di valorosi marinai di Viareggio che poi prestarono altro servizio importante presso il generale Garibaldi.

Quei due capitani di mare si chiamano Palmerini, e Motta.

Non è il caso di reclamare per essi alcuna ricompensa, che non hanno mai nè chiesta, nè desiderata. Ma di nominarli in questo momento di ricordo di quell'epoca gloriosa, mi sembra tributo meritato da loro, e dai loro compagni gradito.

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura la pongo ai voti.

(La Camera delibera di chiudere la discussione generale.)

Passiamo dunque alla discussione degli articoli...

AVEZZANA. (*Della Commissione*) Ho domandato di parlare.

DE VITT. Desidero di parlare, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Perdoni, la discussione generale è chiusa.

MURATORI. Per ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Perdoni, potrà parlare sull'articolo 2. Per ora la discussione generale è chiusa.

Sull'articolo 2 sarà libero di domandare la facoltà di parlare.

Passeremo dunque alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono soppressi gli articoli 2 e 3 della legge 22 gennaio 1865, n° 2219, che assegnò una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille fregiati della medaglia d'onore a ricordo della spedizione di Marsala. »

AVEZZANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Avezzana ha facoltà di parlare. (*Conversazioni*)

Facciano silenzio.

AVEZZANA. (*Della Commissione*) Noi nell'approvare oggi questa benefica legge, modificata secondo giustizia, da quella del 1865 che varie complicazioni sviarono dal suo vero scopo giusto e filantropico, facciamo una buona azione conforme alla volontà del paese che ha inteso sempre che lo spirito di quella legge fosse quello di remunerare senza restri-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

zione veruna i distinti uomini di quella immortale spedizione dei mille.

Essa adunque, io spero, sarà ad unanimità approvata dalla Camera, quale atto di giustizia di cui la nazione ce ne sarà riconoscente, come sarà grata anche al suo autore il ministro dell'interno.

Unitamente poi alla approvazione di questa legge, deve la Camera, mediante la nomina d'una Commissione che esaminerebbe i titoli ed i diritti degli individui che reclamano un eguale trattamento, sebbene non sbarcati dai vapori il *Piemonte* ed il *Lombardo*, pure si trovarono in quell'epoca a Talamone e presero parte a quella diversione negli Stati romani e combatterono a tal uopo.

Trovandosi giuste queste pretese, dovranno i medesimi venire premiati al pari di quelli sbarcati dai detti due vapori, come atto di giustizia.

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Elia.

ELIA. Ho domandato di potere dichiarare che io mi astengo dalla votazione di questa legge.

MICELI. Dichiaro che anche io mi astengo.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di queste dichiarazioni.

Non essendovi altri iscritti...

BARATTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARATTIERI. Per le stesse ragioni degli onorevoli Miceli ed Elia, mi astengo dalla votazione.

CARBONELLI. Anche io mi astengo dal votare.

SPROVIERI. Mi unisco anche io agli astenuti.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto anche di queste dichiarazioni.

Metto dunque a partito l'articolo primo di cui do nuovamente lettura:

« Art. 1. Sono soppressi gli articoli 2 e 3 della legge 22 gennaio 1865, n° 2219, che assegnò una pensione vitalizia a ciascuno dei *Mille* fregiati della medaglia d'onore a ricordo della spedizione di Marsala. »

Voci. Controprova.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta, si farà la controprova.

(Fatta prova e controprova, è approvato.)

Articolo 2...

Per quanto pare, Ministero e Commissione si sarebbero messi d'accordo per una piccola correzione.

Leggo l'articolo come sarebbe stato emendato:

« Art. 2. Per gli effetti della predetta e della presente legge si parificano ai fregiati della medaglia dei *Mille* anche coloro i quali, imbarcatisi col generale Garibaldi a Genova o Quarto, sbarcarono a Talamone e presero parte alla diversione contro lo Stato romano. »

Sono tutti d'accordo su questa dicitura?

ADAMOLI, relatore. Sì, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. A questo articolo, come hanno sentito, è proposto un emendamento dagli onorevoli Meyer, Ferrini e De Vitt.

Essi propongono che si dica:

« Art. 2. Per gli effetti della predetta e della presente legge si ritengono fregiati della medaglia dei *Mille* anche coloro i quali, imbarcatisi col generale Garibaldi a Genova o Quarto, sbarcarono a Talamone, e coloro che raggiunto il generale a Talamone per ordine di lui furono specialmente destinati alla diversione contro lo Stato romano. »

L'onorevole De Vitt ha facoltà di parlare.

DE VITT. A nome del deputato Meyer, del deputato Ferrini e mio, dico che l'emendamento che noi avevamo proposto risponde ad un sentimento di giustizia universalmente professato.

Ma « l'ora del tempo e la dolce stagione » la questione di procedura parlamentare che si potrebbe sollevare, e le osservazioni fatte dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro dell'interno ci fanno vedere che, insistendo noi nel nostro emendamento, potrebbe correre pericolo l'intero progetto di legge.

Quindi noi, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno, e riservandoci di proporre un progetto di legge, il quale contempra specialmente gli individui ai quali alludeva il nostro emendamento, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento, e non essendovi altri oratori iscritti...

FABRIZI NICOLA. Domando di parlare per un fatto personale.

AVEZZANA. (Della Commissione) Bisogna, dopo le parole sbarcati a Talamone, aggiungere: per ordine del generale Garibaldi.

PRESIDENTE. L'onorevole Fabrizi ha facoltà di parlare per un fatto personale.

FABRIZI NICOLA. Debbo dichiarare che colle mie parole di poco fa non ho inteso di contraddire alla proposta dell'onorevole Meyer, che io ho creduto abbandonata; senzachè non avrei creduto appor-
tare il mio ricordo.

Ho creduto valermi di questo momento per porre in evidenza quei valorosi patrioti di Viareggio.

(L'onorevole Avezzana accenna di voler parlare.)

PRESIDENTE. Vuol dir qualche cosa, onorevole Avezzana?

AVEZZANA. (Della Giunta) In quest'articolo si è ommesso di dire: sbarcati a Talamone per ordine del generale Garibaldi.

PRESIDENTE. Fa un emendamento?

NEGROTTI. (Della Giunta) Questo concetto è espresso nell'articolo della legge proposto dalla Commissione. Si leggono infatti nell'articolo 2 que-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

ste parole: « Per gli effetti della predetta e della presente legge, la pensione di cui sopra spetta anche a coloro i quali, imbarcatasi col generale Garibaldi a Genova o Quarto, sbarcarono a Talamone ed eseguirono per suo ordine la diversione nello Stato romano. »

Questo è stato inteso dalla Commissione, quindi debbonsi aggiungere all'articolo del Ministero le parole: « per suo ordine. »

PRESIDENTE. Sono tutti d'accordo nell'aggiungere le parole: « ed eseguirono per suo ordine la diversione nello Stato romano? »

Voci dal banco della Commissione. Sì.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo emendato d'accordo tra la Commissione ed il Ministero:

« Per gli effetti della predetta e della presente legge si ritengono fregiati della medaglia dei Mille anche coloro i quali imbarcatasi col generale Garibaldi a Genova o Quarto, sbarcarono a Talamone ed eseguirono per suo ordine la diversione contro lo Stato romano. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

L'onorevole ministro accetta l'articolo 3 proposto dalla Commissione?

MINISTRO PER L'INTERNO. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo:

« Art. 3. Questa legge avrà effetto col giorno della sua promulgazione e da questa avranno decorrenza le pensioni da essa contemplate. »

Nessuno domandando di parlare su quest'articolo, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE IN COMUNE DELLA BORGATA DI SANTENA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la costituzione in comune della borgata di Santena.

Si dà lettura di questo disegno di legge. (V. *Stampato*, n° 88-A)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1879 la borgata di Santena, mandamento di Chieri, circondario e provincia di Torino, sarà distaccata dal comune di Chieri e costituita in comune. »

Se nessuno chiede di parlare lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a prov-

vedere con decreti reali per le occorrenti disposizioni. »

COMPANS, *relatore*. La Commissione desidera che l'articolo venga modificato in questo senso:

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali per le occorrenti disposizioni per la esecuzione della presente legge. »

BERTI D. Non si fa alcuna modificazione; si aggiungono soltanto alcune parole per rendere più chiaro il concetto dell'articolo; si dice:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare per decreto reale le occorrenti disposizioni per la esecuzione della presente legge. »

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questa modificazione di pura forma all'articolo secondo?

MINISTRO PER L'INTERNO. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Essendo accettata questa modificazione dall'onorevole ministro, rileggo l'articolo secondo e lo metto ai voti:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare per decreto reale le occorrenti disposizioni per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DEL COMUNE DI PRESENZANO ALLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'aggregazione del comune di Presenzano alla provincia di Terra di Lavoro.

ROMANO GD. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che?

ROMANO GD. Su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge.

« Art. 1. Il comune di Presenzano cesserà di far parte della provincia di Molise, ed invece è aggregato a quella di Terra di Lavoro, circondario di Caserta. »

« Art. 2. Il medesimo comune, distaccandosi dal mandamento di Venafro, è incorporato a quello di Mignano. »

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per decreto reale all'esecuzione della presente legge. »

La discussione generale è aperta.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Romano.

ROMANO G. D. Ho domandato la parola per chiedere che questo progetto di legge sia rimandato dopo la discussione della legge per le nuove costruzioni ferroviarie; dappoichè è da questo che si rileverà se il comune di Presenzano debba seguire a

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

far parte della provincia di Molise o far parte di quella di Terra di Lavoro, non essendo le distanze reali che l'hanno determinato a questa aggregazione, ma la buona viabilità, tuttochè maggiore in lunghezza dell'altra da cui intende di separarsi.

Diffatti abbiamo anche il mandamento di Venafro che per la stessa causa ha inoltrato una simile domanda, e gli uffici l'hanno respinta quasi all'unanimità, precisamente per non volere alterare la circoscrizione giudiziaria. Ed anche il circondario d'Isernia, quando non si costruisse l'Appulo-Sannitica, domanderà di distaccarsi dalla provincia di Campobasso per unirsi a quella di Terra di Lavoro; lo stesso Campobasso non potrebbe che essere aggregato come conseguenza alla provincia di Benevento, una volta che perdesse il circondario d'Isernia.

Si vede dunque che in seguito al sapere se questa linea Appulo-Sannitica si costruisca o no, si potrà determinare con ponderazione se si debba o no aggregare il comune di Presenzano al tribunale civile e correzionale di Santa Maria staccandosi da quello di Isernia.

Io propongo quindi la pregiudiziale nei seguenti termini:

« Il sottoscritto domanda che la Camera discuta questo progetto di legge dopo quello per le nuove costruzioni delle ferrovie. »

GROSSI, *relatore*. Come vede la Camera, pare che una certa disgrazia perseguiti questo povero progetto, poichè mentre tanti altri progetti sono passati allegramente, questo parrebbe dovesse aver l'onore della discussione. Fortunatamente che certi pregiudizi non mi preoccupano il sentimento! Chi poteva immaginare l'intervento dell'onorevole Romano, di lui che io credevo impensierito e giustamente d'una gravissima questione, quella della sua via di Caracalla! (*Si ride*)

E debbo dirlo, non so trovare il menomo rapporto fra la piccola questione di Presenzano, di questa terricciuola dai mille abitanti, con la grossa questione ferroviaria con l'altra anche importantissima della linea Appulo-Sannitica dell'onorevole Romano.

Ammenochè non dovessimo dire che alla questione ferroviaria va connessa anche quella promossa col progetto di legge in discussione solo perchè il comune di Presenzano è sulla linea della ferrovia romana, anzi dà il nome ad una stazione; mentre non può giovare di questo mezzo di viabilità, ed invece è obbligato a traversare dei contrafforti appennini per ricercare gli eccentrici centri di giurisdizioni da cui dipende, fra cui Isernia sede del tribunale e che forse per tema fosse pregiudicata nei suoi inte-

ressi, ha provocato il diplomatico ordine del giorno dell'onorevole Romano.

Ma a questo proposito se l'onorevole Romano ha veramente a cuore la sua Appulo-Sannitica lo pregherei a non voler aggiungere ai tanti argomenti che sono in favore della sua tesi, anche quest'altro di Presenzano, che invece sta contro di lui: poichè la questione di Presenzano non ha a fare nulla colla Appulo-Sannitica.

Diffatti si tratta d'un comune che con pochi minuti è alla portata d'una stazione della ferrovia romana. D'un comune che sta giù al piano, nel centro proprio della Terra di Lavoro, di quella provincia la cui deputazione non dubitò far voto al Governo in favore della linea Sannitica, che tanto è a cuore all'onorevole Romano.

MURATORI. Domando di poter parlare.

GROSSI, *relatore*. Quindi, generosità per generosità, l'onorevole Romano lasci dunque che abbia luogo questa discussione senza sublimarla ad una altezza alla quale l'umile relatore non saprebbe ascendere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Muratori. (*Rumori*)

MURATORI. Io rinunzio alla parola, associandomi alle osservazioni dell'onorevole Romano.

ROMANO GIANDOMENICO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Romano.

ROMANO GIANDOMENICO. In vista delle ragioni esposte dall'onorevole relatore e anche per fare omaggio ad un principio di riconoscenza verso quell'illustre deputazione provinciale di Terra di Lavoro che ha saputo vedere quello che sventuratamente non ha visto la deputazione provinciale di Campobasso, io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole mio amico Grossi e ritiro la mia pregiudiziale. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

Non essendoci altri oratori iscritti nella discussione generale la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il comune di Presenzano cesserà di far parte della provincia di Molise ed invece è aggregato a quella di Terra di Lavoro, circondario di Caserta. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il medesimo comune, distaccandosi dal mandamento di Venafro, è incorporato a quello di Mignano. »

(È approvato.)

La Commissione aggiunge al progetto d'iniziativa parlamentare il seguente articolo 3.

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a prov-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

vedere per decreto reale all'esecuzione della presente legge.

Onorevole ministro dell'interno lo accetta?

MINISTRO PER L'INTERNO Quanto a me, essendo questo un progetto d'iniziativa parlamentare, di cui però accettai la presa in considerazione, me ne sto neutrale. Certo che quanto a questo articolo per se stesso può essere da me accettato, perchè non riguarda che l'applicazione dell'articolo precedente il quale è stato approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, e lo rileggo :

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per decreto reale alla esecuzione della presente legge. »

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DI COMUNI AL MANDAMENTO DI CASTIGLIONE D'INTELVI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'aggregazione dei comuni di Argegno e di Pigra al mandamento di Castiglione d'Intelvi.

Si dà lettura del progetto di legge. (V. *Stampato*, n° 86)

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1879 i comuni di Argegno e di Pigra, del circondario di Como, cesseranno di far parte del mandamento di Menaggio e saranno aggregati nei rapporti amministrativi e giudiziari al mandamento di Castiglione d'Intelvi dello stesso circondario. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale alla esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

L'ordine del giorno recherebbe il progetto di legge relativo alla sistemazione della calata del molo di San Gennaro nel porto di Napoli; ma la relazione non essendo ancora distribuita, si riporterà questo progetto all'ordine del giorno di domani.

Segue l'ordine del giorno: Convalidazione di decreti per prelevamenti di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1877.

MINISTRO PER L'INTERNO. Mi pare che questo progetto di legge ed i due successivi che si riferiscono al Ministero della guerra potrebbero postergarsi, e si potrebbe passare al progetto per la istituzione di

un Monte delle pensioni, perchè non è presente l'onorevole ministro della guerra, e quei tre progetti sono assai gravi ed importanti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno propone che si passi alla discussione del progetto posto al n° 16, perchè non è presente il ministro della guerra per discutere gli altri progetti di legge aventi i numeri 13, 14 e 15.

MEZZANOTTE. Sono tre i disegni di legge.

PRESIDENTE. Ho detto appunto i numeri 13, 14 e 15.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DI UN MONTE DELLE PENSIONI PER GLI INSEGNANTI.

PRESIDENTE. Dunque passeremo al progetto di legge n° 74 sul Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

Se ne dà lettura. (V. *Stampato* n° 74-A.)

La discussione generale è aperta.

Domando all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se accetta che si apra la discussione sul progetto della Commissione.

DESANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare si passa alla discussione degli articoli.

Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:

« Art. 1. È istituito il Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed è rappresentato e amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti.

« Art. 2. Il Monte, ecc.

« a) dal contributo dei comuni;

« b) dal contributo degli insegnanti;

« c) dai sussidi e contributi dello Stato e delle provincie;

« d) dai lasciti, dalle donazioni, e da qualsivoglia altro provento straordinario.

« Art. 3. Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di due centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali, tenuto conto del numero delle scuole ad essi assegnate per la legge sull'obbligo dell'istruzione

« Lo stesso contributo sarà dato dalle provincie e dallo Stato per le scuole che essi mantengono.

« Art. 4. Tutti gli insegnanti provveduti di regolare diploma che esercitano i loro uffici in scuole elementari pubbliche mantenute dai comuni o dalle

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

province dovranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo uguale al due per cento dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

« Art. 5. Gli insegnanti potranno essere ammessi al godimento della pensione dopo venticinque anni di regolare esercizio nelle scuole del regno, per deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della provincia nella quale esercitano il loro ufficio.

« Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato anche in diverse provincie o comuni del regno.

« Art. 6. La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi minimi legali spettanti agli uffici occupati dagli insegnanti negli ultimi cinque anni di esercizio.

« Art. 7. Avranno diritto a conseguire una pensione uguale allo stipendio calcolato secondo le disposizioni dell'articolo precedente, gli insegnanti che

« a) abbiano raggiunta l'età di anni sessanta compiuti e prestato quaranta anni di regolare servizio;

« b) abbiano raggiunto l'età di anni sessantacinque, e prestato trentacinque anni di regolare servizio.

« Art. 8. Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella unita alla presente legge (Allegato A). »

Bisognerà leggere l'allegato.

Voci. No, non importa!

PRESIDENTE. Dunque, siccome tutti i deputati lo hanno sott'occhio, si prescinderà dalla lettura dell'allegato.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 9. Le mogli od i figli minori degli insegnanti dimessi in ordine alle disposizioni della legge, potranno essere ammessi a conseguire una pensione uguale alla metà di quella che sarebbe spettata in ragione di età e di servizio al rispettivo marito o padre.

« Per i minorenni il godimento della pensione cessa quando abbiano raggiunto l'età maggiore. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 10. I comuni potranno imputare nelle pensioni dovute a norma dei propri regolamenti agli insegnanti da essi dipendenti, le somme che agli insegnanti stessi verranno assegnate sul Monte delle pensioni. »

SIMONELLI, *relatore*. La Commissione propone che

dopo le parole: « I comuni, » si aggiunga: « e le provincie, » in correlazione cogli altri articoli.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque, poichè la Commissione propone e il Ministero accetta questa modificazione, rileggo l'articolo 10 come resta emendato:

« I comuni e le provincie potranno imputare nelle pensioni dovute a norma dei propri regolamenti agli insegnanti da essi dipendenti, le somme che agli insegnanti stessi verranno assegnate sul Monte delle pensioni. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 11. I Consigli provinciali scolastici compileranno per ciascuna provincia nell'ottobre di ogni anno i ruoli dei contributi dovuti al Monte delle pensioni dai comuni, dalla provincia e dagli insegnanti.

« Questi ruoli, resi esecutori dai prefetti, saranno dati per la riscossione agli esattori comunali e ricevitori provinciali giusta le norme stabilite per la percezione delle imposte dirette.

« Durante l'anno potranno compiliarsi ruoli suppletivi.

« Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero. »

Se nessuno domanda di parlare metto ai voti quest'articolo 11.

Chi l'approva s'alzi.

(È approvato.)

« Art. 12. La Cassa dei depositi e prestiti nella sovraindicata rappresentanza e per impiegarle nel modo suddetto riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle provincie, i lasciti, le donazioni ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il Monte delle pensioni. I beni immobili o mobili infruttiferi che per donazione, legato, o qualsivoglia titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte delle pensioni, saranno immediatamente alienati e convertiti in danaro. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 13. I Consigli provinciali scolastici delibereranno sulle istanze degli insegnanti o dei comuni interessati intorno alle ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione, e liquideranno le pensioni di quelli tra gli insegnanti che in ordine all'articolo 7 abbiano acquistato il diritto a conseguire la pensione. »

SALARIS. Domando di parlare.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. In tutta la legge si è tenuto conto delle mogli e dei figli minori degl'insegnanti dimessi, ma si è tenuto un inintelligibile silenzio delle vedove, verificandosi spesso che alle medesime la pensione dell'insegnante sia dovuta; ora è chiaro che rimarrà la vedova senza diritto a pensione, perchè a lei non si è provveduto nè punto nè poco. (*Interruzioni*)

No, non è affatto provveduto. La moglie dell'insegnante dimesso, suppone sempre vivente l'insegnante. Se non vi fosse aggiunta la parola *dimesso* non avrei fatto questa osservazione, perchè sarebbe sempre considerata moglie dell'insegnante, anche colei che ne porterebbe il nome nella vedovanza.

Questo lo capisco.

Ma siccome l'articolo 9 parla delle mogli e dei figli degl'insegnanti dimessi, non si comprende in quella dizione alcun provvedimento in favore delle vedove.

Quindi io desidererei che all'articolo 13 si tenesse conto delle vedove degl'insegnanti, che forse hanno faticato, e faticano col pensiero, crudele, che alle loro compagne non gioveranno affatto le loro fatiche; che anzi andrebbero affatto perdute.

Una voce. Ma no!

SALARIS. Ai miei interruttori dirò, che se mi si dimostrerà che anche la vedova è compresa nell'articolo 9, ritirerò la mia osservazione; ma desidero che sia dimostrato che si è provveduto, lo che, mi si perdoni, non sarà molto facile ed attenderò che qualcuno compia questa dimostrazione.

Non bisogna dimenticare, che un impiegato, ed un insegnante specialmente, può far pochi risparmi con i quali provvedere alla vedova ed alla famiglia, e che per ciò tiene a che parte della pensione spettar possa alle persone più care.

A me parrebbe per queste considerazioni che sia doveroso provvedere alle vedove.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Io era d'accordo con l'onorevole Salaris per fare questa osservazione intorno alle vedove degli insegnanti.

È degno di molta lode l'onorevole ministro per avere proposto questa legge, che è realmente un grande miglioramento per questa larga e benemerita classe che si dedica all'insegnamento.

Ma a dire il vero, quando io ricordo che il concetto primo di ogni legge sulle pensioni, è appunto quello di lasciar qualche cosa alle famiglie degli impiegati del prodotto delle fatiche sostenute dai loro capi, non ho potuto nascondere la mia sorpresa

che la legge, la quale è stata così lodevolmente, così abilmente congegnata, abbia poi dimenticato uno scopo principalissimo, quello di assicurare una pensione alle vedove. Voi non potete condannare gli insegnanti al celibato. I maestri, o signori, quando sono dimessi dal loro ufficio possono pur far qualche cosa. Ma che mai farà una vedova con figli? Voi considerate la moglie dell'impiegato dimesso, e dimenticate poi la vedova di coloro che sono morti nell'esercizio di un ufficio tanto faticoso per quanto onorevole, lo ripeto; la legge è contraddittoria, perchè manca ad uno dei principali suoi scopi.

Io ho seguito con attenzione la lettura di questo progetto; e sempre mi aspettava che dovesse spuntare da qualche parte una disposizione relativa alle vedove; quindi io prego l'onorevole ministro, a cui, torno a dire, do molta lode di questa legge salutare, di voler compiere la sua opera di riparazione, non dimenticando delle famiglie derelitte, che in tutti i sistemi di legislazione in materia di pensioni, sono le prime chiamate a fruire di questo beneficio.

Non fo proposta, perchè sono sicuro che l'onorevole ministro si metterà d'accordo con la Commissione, per trovare un modo come rispondere a questo voto, e colmare questa lacuna.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Quel che riguarda la moglie ed i figli minori, si riferisce a pochi casi; quello che riguarda le vedove abbraccerebbe tutto il sistema. Con 30 o 40,000 maestri si viene già a moltissime migliaia di vedove. Ora se io potessi disporre dei fondi per poter assicurare queste pensioni, immagino l'onorevole Indelli se sarei stato larghissimo: ma la questione è che questo progetto di legge non ha potuto mai approdare, perchè è stato sempre difficilissimo fondare questo monte delle pensioni. Così come ora è fondato, io credo che possa essere appena sufficiente per assicurare le pensioni ai maestri che giungeranno ad una certa età; se ci volete metter le vedove, si dovranno cambiar tutti i calcoli e fare un altro progetto.

Dunque io pregherei l'onorevole Indelli a non insistere sulla sua proposta, e per voler l'ottimo (che pur tutti vorremmo) a non guastare l'economia della legge.

SIMONELLI, relatore. Sarò brevissimo che il tempo ne stringe, e le osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti, al progetto concertato tra la Commissione ed il ministro sono di tal natura, che mi pare non esigano molte parole per darvi un'adeguata risposta. La Commissione, e credo anche l'onorevole ministro sarebbero stati lietissimi di potere con più larga mano soccorrere i maestri elementari nella

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

loro più tarda età ed anche lasciar loro concepire il pensiero che le loro vedove avrebbero avuta la pensione. Ma il progetto avrebbe cambiato completamente di aspetto e di natura, perciocchè sarebbe stato necessario di richiedere agli insegnanti ed i comuni un contributo maggiore per il fondo delle pensioni. Ora la tabella che la Camera ha di già approvata è calcolata, concedendo la pensione soltanto ai maestri. Quindi la proposta che vien fatta adesso dagli onorevoli preopinanti condurrebbe necessariamente a questo; o a cambiare il contributo o a cambiare la tabella, cioè a dar meno ai maestri i quali non lasciano vedove. Converrebbe adunque far pagare di più tutti i maestri e tutti i comuni per poter conseguire codesto beneficio.

Noi considerando le strettezze dei comuni e i magri stipendi degli insegnanti non abbiamo avuto il coraggio di farlo.

Gli onorevoli preopinanti hanno creduto di trovare una certa relazione tra l'articolo 9 e quello che essi propongono. A me pare che questa relazione non esista, inquantochè l'articolo 9 è destinato soltanto a provvedere alle mogli ed ai figli dei maestri che sono dimessi ossia lasciando le considerazioni dalle quali quell'articolo è ispirato, finanziariamente quell'articolo sostituisce qualcheduno ai diritti che ove il maestro si fosse regolarmente condotto avrebbe esso acquisiti. Quindi non c'è un diritto nuovo. Ma poichè la tavola di mortalità, necessariamente, per la legge naturale concede inesorabilmente un maggior numero d'anni di vita ai più giovani; probabilmente alla moglie ed ai figli per queste ragioni è ridotta la proporzione dell'assegno alla metà.

Se pertanto l'onorevole ministro della pubblica istruzione, o meglio l'onorevole ministro delle finanze assegna un contributo permanente al monte delle pensioni, anche gli articoli proposti dagli onorevoli preopinanti possono essere accettati. Ma noi abbiamo creduto che lo Stato non debba per ora essere impegnato che a provvedere alla parte temporanea e transitoria. Alla parte permanente pensino da sé i comuni e gl'insegnanti. Per queste ragioni la Commissione è costretta a non accogliere le proposte degli onorevoli Salaris e Indelli.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Indelli.

INDELLI. Io risponderò al ministro brevi parole. Ho tanta fiducia in quello che egli può promettere e mantenere che mi basta aggiungere una sola osservazione.

In generale io considero il sistema delle pensioni sempre come coordinato ad una considerazione di

incapacità, d'impotenza per parte del pensionato di procurarsi i mezzi di vivere.

Ed è per ciò che tutte le pensioni si volgono generalmente a beneficio delle famiglie di coloro i quali hanno prestato i loro servizi all'amministrazione dello Stato.

Alla venticinquesima ora, in cui ci troviamo oggi, io non posso pretendere che il Ministero e la Commissione rifacciano tutta la economia della legge; sono troppo discreto e ragionevole per non capire che non si può mettere la Commissione e il Governo a queste strettoie. Ma se l'onorevole ministro della pubblica istruzione, che so quanta e giusta importanza ha data a questa legge, e le cui intenzioni io conosco, e conosce la Camera tutta, se egli, io dico, promette che studierà questa questione, che insomma una volta approvata questa legge, studierà meglio in essa, con future modificazioni, la condizione delle vedove, per coordinarla più ragionevolmente ai bisogni delle famiglie degl'insegnanti, per parte mia sarò contentissimo.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io credo che l'onorevole Indelli avrà piacere sentendo che ci è già un fondo assegnato nel bilancio per le vedove dei maestri, e quindi, per questo lato, si provvede a tutti i bisogni transitorii.

Quanto poi a migliorare la legge, speriamo che, passando questa, ci sia poi il modo di andare innanzi. È questione di fondi, onorevole Indelli, non è questione di cuore.

PRESIDENTE. Non essendoci proposte, metto ai voti l'articolo 13, che rifleggo:

« I Consigli provinciali scolastici delibereranno sulle istanze degli insegnanti o dei comuni interessati intorno alle ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione, e liquideranno le pensioni di quelli tra gli insegnanti che in ordine all'articolo 7 abbiano acquistato il diritto a conseguire la pensione. »

(È approvato.)

« Art. 14. Entro trenta giorni dalla comunicazione fatta agli interessati è ammesso il ricorso contro le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali al Governo, il quale provvederà, sentita la Corte dei conti. »

SALARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALARIS. Desidererei che il termine fosse più lungo oppure che fosse tolto, con che sarebbe più largo.

Perchè mettere questo termine perentorio di 30 giorni per ricorrere contro le deliberazioni del Consiglio provinciale? Non c'è un termine a questo riguardo per gli altri impiegati, perchè ci dovrà essere pei maestri? Questo io non intendo. Chiedo

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

quindi che questo termine si allarghi, onde il maestro possa deliberare sul da fare; oppure si cancelli affatto, e rimanga facoltativo il ricorrere contro le deliberazioni del Consiglio provinciale, quando crederà conveniente, e del proprio interesse.

ERCOLE. Vorrei pregare l'onorevole mio amico Salaris di non insistere a questo riguardo.

Il termine di 30 giorni è stabilito in molte leggi.

Un comune, ad esempio, il quale voglia ricorrere al Ministero contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, ha 30 giorni per farlo. È questo un termine ordinario stabilito nella legge di pubblica istruzione.

MURATORI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Salaris.

Non credo giusta la ragione messa innanzi dall'onorevole Ercole. Sebbene questo termine sia stabilito in altre leggi, è pur sempre troppo ristretto.

L'onorevole Ercole ha accennato che la legge riguarda anche i ricorsi in via gerarchica. (*Interruzioni*)

Ad ogni modo per non tediare la Camera, propongo, e prego la Commissione di accettare la mia proposta, di tanti infelici, che si stabilisca un termine di due mesi.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Questa si potrebbe accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Se la Commissione accetta l'allargamento del termine, non ho più osservazioni a fare, perchè il mio desiderio è per tal modo soddisfatto.

Pregherei l'onorevole ministro a ritenere che si tratta d'un sacro diritto.

Può darsi che riguardo ad un maestro cui sia dovuta la pensione, il Consiglio provinciale deliberi negativamente, e il povero maestro condannato in un piccolo comune abbisogni di un tempo per preparare i documenti che sono di appoggio alla sua dimanda di pensione, e che il termine di 30 giorni possa nuocere al suo diritto.

Perchè pregiudicare un diritto così sacro di un povero maestro?

Si conceda un termine largo ed utile; acciò possa far valere quel diritto che gli concede questa legge.

Io credo dunque che il ministro accetterà l'allargamento proposto; e si vorrà dalla Commissione stabilire la data della decorrenza; perchè anche di ciò non è parola nella legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Per non prolungare la discussione io non mi oppongo alla proposta fatta dall'onorevole Salaris, quantunque po-

trei fare osservare che il termine di 30 giorni è più che sufficiente, salvo che trattisi di persone affette da poltroneria.

SINONELLI, relatore. Io avrei dovuto far considerare agli onorevoli preopinanti i quali credevano che quest'articolo mirava a ledere o a restringere i diritti degli insegnanti, avrei dovuto, dico, far considerare che di fronte al piccolo numero di quei maestri che avranno intenzione di ricorrere, ed ai quali apparirà ristretto tale termine, v'ha la massima parte degli stessi maestri pei quali la deliberazione dei Consigli scolastici non diventerà definitiva, se non che dopo un lasso di tempo maggiore.

Considerino gli onorevoli preopinanti l'articolo successivo e vedranno che soltanto quando le deliberazioni dei Consigli scolastici, saranno divenute definitive, si potrà conseguire la pensione e riceverne il pagamento.

Tuttavia, poichè questo numero maggiore potrà supplire in altro modo, cioè dichiarando che non ricorrerà, e in questo caso le deliberazioni diverranno definitive, perchè l'interessato avrà rinunciato al diritto, così la Commissione, d'accordo come è sempre stata in tutta questa legge con l'onorevole ministro, accetta l'emendamento dell'onorevole Muratori che mi pare consentito da tutti i proponenti.

ERCOLE. Meno io.

PRESIDENTE. Essendosi tutti messi d'accordo di sostituire al termine di 30 giorni quello di 60, rileggo l'articolo:

« Art. 14. Entro due mesi dalla comunicazione fatta agli interessati è ammesso il ricorso contro le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali al Governo, il quale provvederà, sentita la Corte dei conti. »

Voci. Entro 60 giorni.

Altre voci. È lo stesso.

GUALA. No; non è legale. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Si mettano d'accordo.

Vogliono dire due mesi oppure 60 giorni?

Voci dal banco della Commissione. Sessanta giorni.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 14:

« Entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta agli interessati è ammesso il ricorso contro le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali al Governo, il quale provvederà, sentita la Corte dei conti. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 15. Divenute definitive le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà al pagamento mensile delle pensioni. »

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1° TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

SIMONELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIMONELLI, *relatore*. Per le dichiarazioni già fatte da me a nome della Commissione, è opportuno ora d'introdurre un mutamento nell'articolo 15, perchè altrimenti, come già la Commissione ha fatto notare, per quelli che non hanno voglia di ricorrere, l'aver allargato il termine sarebbe un danno; ed è per ciò che alle parole « divenute definitive » si aggiungerebbero queste: « o per la decorrenza dei termini di cui nell'articolo precedente, o per dichiarazione delle parti interessate, ecc. »

PRESIDENTE. Mandi la proposta scritta.

MURATORI. Si potrebbe dire: dichiarazione volontaria.

PRESIDENTE. La Commissione propone di emendare l'articolo 15 nel seguente modo:

« Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per volontaria dichiarazione della parte interessata, le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà al pagamento mensile delle pensioni. »

Il ministro acconsente?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sì, accetto.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) È meglio togliere la parola *volontaria*.

PRESIDENTE. È vero. Dunque rileggo l'articolo 15:

« Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazione della parte interessata, le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà al pagamento mensile delle pensioni. »

Metto ai voti l'articolo 15 così emendato.

(È approvato.)

« *Disposizioni transitorie*. Art. 16. Gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età inferiore ai 30 anni, e quelli che entreranno in ufficio dopo il 1° gennaio 1879 dovranno corrispondere al Monte delle pensioni per i primi 10 anni il tre per cento all'anno dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato. »

Come la Camera avrà notato, la Commissione ha proposto questo emendamento: invece di dire 10 anni, si dirà *sino a tutto l'anno 1888*. Accetta l'onorevole ministro?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo così emendato dalla Commissione:

« Art. 16. Gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età inferiore ai 30 anni, e quelli che entreranno in ufficio dopo il 1° gennaio 1879 dovranno corrispondere al Monte delle pensioni fino a tutto

l'anno 1888 il tre per cento all'anno dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 17. Quelli tra gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età superiore ai 30 anni e inferiore ai 55, e che a quel tempo si troveranno agli stipendi di comuni e provincie che non abbiano regolamenti propri di pensione, per acquistare diritto alla medesima potranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo di tre centesimi per i primi dieci anni, e di due centesimi per gli anni successivi dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il contributo, di che all'articolo 3, dei comuni e delle provincie che non abbiano al 1° gennaio 1879 regolamenti propri per gli insegnanti elementari è stabilito, per i primi 10 anni, nella misura di centesimi cinque. »

(È approvato.)

« Art. 19. Sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e per 10 bilanci successivi cominciando da quello del 1879 la somma di lire trecentomila al capitolo speciale: *Sussidio al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari*. »

(È approvato.)

MORINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORINI. Mi pare che questa legge contenga una delle più grandi ingiustizie che si sieno mai commesse. Io non so perchè, provvedendosi agli insegnanti, non si sia provveduto anche alle maestre.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. No, sono compresi tutti, gli uni e le altre.

PISSAVINI. Quando si parla d'insegnanti elementari s'intendono gli insegnanti d'ambo i sessi.

MORINI. Io prendo nota delle dichiarazioni della Commissione...

PISSAVINI. Chiedo di parlare.

MORINI. Sebbene io non sia tanto propenso a dare queste pensioni, perchè mi do pensiero delle difficoltà che avranno poi a pagarle coloro che appartengono a certi comunelli che non sono ricchissimi, pure accetto molto volentieri questa dichiarazione, che in questa legge sono comprese anche le maestre.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Ho chiesto di parlare, benchè non ce ne fosse la necessità.

L'onorevole amico Morini avrebbe dovuto ritenere che mai poteva venire in mente alla Commissione di escludere dal beneficio del Monte delle pensioni le maestre, che pur hanno non pochi titoli alla pubblica benemeranza. Quindi sotto la deno-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

minazione *insegnanti pubblici elementari*, sia certo l'onorevole Morini che si comprendono gl'insegnanti di ambo i sessi. Spero che l'amico Morini sarà pago di questa dichiarazione che ho fatto a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, metto ai voti l'articolo 19.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 20. Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominceranno col 1° gennaio 1889. »

(È approvato.)

« Art. 21. Le pensioni degli insegnanti i quali al 1° gennaio 1879 si troveranno in ufficio saranno liquidate :

« a) per quelli che avranno un'età minore di anni 30 compiuti sulla base della tabella A ;

« b) per quelli che avranno un'età superiore agli anni 30, ma inferiori ai 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un terzo ;

« c) per quelli che avranno un'età superiore agli anni 40 sulla base della tabella A colla diminuzione della metà. »

(È approvato.)

« Art. 22. È data facoltà al Governo di provvedere con un regolamento da pubblicarsi per decreto reale alla esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

MARTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Martini ha facoltà di parlare.

MARTINI. La Commissione ha mantenuto la dizione per l'intitolazione della tabella A quale era nell'antico progetto dell'onorevole Coppino ; ma siccome adesso sorgono delle difficoltà di interpretazione parrebbe meglio di sostituire come intitolazione di questa tabella quest'altra formola.

« Quantità per la quale deve moltiplicarsi il contributo del 4 per cento all'anno, per stabilire la quantità della pensione in ragione dello stipendio e degli anni di servizio. »

SANGUINETTI ADOLFO. Propongo che nella tabella dopo la parola *anni* si aggiunga *anni di servizio*.

PRESIDENTE. Se c'è.

SIMONELLI, relatore. Nella colonna orizzontale che precede i numeri bisogna dire: *anni di servizio*, e nella colonna verticale: *anni di età*.

PRESIDENTE. Dunque l'intestazione della tabella A sarà così modificata :

« Quantità per la quale deve moltiplicarsi il contributo del 4 per cento all'anno per stabilire la

quantità della pensione in ragione dello stipendio e degli anni di servizio.

Metto ai voti questa tabella A e sarà detto *anni di età*.

(È approvata.)

DISCUSSIONE PER L'ABROGAZIONE DI ARTICOLI DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1864.

PRESIDENTE. Passiamo al numero 18: Abrogazione di articoli della legge 29 maggio 1864, e disposizioni sul facchinaggio nel porto di Genova.

Si dà lettura del progetto di legge.

« Art. 1. Gli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, n° 1797, sono abrogati.

« Art. 2. La Cassa di mutuo soccorso tra i facchini degli scali nel porto di Genova, istituita in conformità all'articolo 5 della legge 29 maggio 1864, n° 1797, e disciplinata dal regolamento approvato dalla Giunta municipale di Genova con deliberazione del 28 gennaio 1873, è soppressa, ed il capitale ad essa appartenente sarà, detratti i pesi, devoluto agli aventi ragione, secondo le regole del diritto comune.

« Art. 3. Sarà stanziata annualmente in bilancio, cominciando dall'esercizio corrente, la somma di 60,000 lire, o quell'altra minor somma che occorra, per soccorrere i facchini già iscritti nelle sopresse corporazioni dei facchini degli scali nel porto di Genova al 31 dicembre 1864, e divenuti inabili prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non possano essere sussidiati coi mezzi della Cassa di mutuo soccorso, conformemente all'articolo 1 della presente legge, o coi mezzi tuttora posseduti dalle corporazioni dei facchini suddetti.

« Lo stanziamento sopra indicato, diminuito in proporzione alle accertate morti dei sussidiati, cesserà interamente quando non sia più in vita alcuno di essi.

« Art. 4. Una Commissione composta di due delegati del prefetto, di un delegato della provincia, di un delegato del municipio e di un delegato della Camera di commercio ed arti di Genova, procederà all'assegnamento ed alla distribuzione dei sussidi.

« Art. 4. La Camera di commercio di Genova concorrerà nella spesa con annue lire 12,000, il municipio di Genova vi concorrerà con annue lire 12,000 e il Consiglio provinciale di Genova con annue lire 6000. Queste somme diminuiranno d'anno in anno nella proporzione stessa in cui scemerà lo stanziamento indicato nell'articolo 3. Esse saranno annualmente iscritte nel bilancio dell'entrata. »

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RANDACCIO. Siccome la Commissione ha modificato il progetto, occorrerà sentire se l'onorevole ministro accetta.

PRESIDENTE. Andavo appunto a chiederlo.

Prego l'onorevole ministro per le finanze di dirmi se accetta che si apra la discussione sulla formola della Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Accetto la discussione sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque la discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare sulla discussione generale la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Sono approvati senza discussione tutti i seguenti articoli.

« Art. 1. Gli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, n° 1797, sono abrogati.

« Art. 2. La Cassa di mutuo soccorso tra i facchini degli scali nel porto di Genova, istituita in conformità all'articolo 5 della legge 29 maggio 1864, n° 1797, e disciplinata dal regolamento approvato dalla Giunta municipale di Genova con deliberazione del 28 gennaio 1873, è soppressa, ed il capitale ad essa appartenente sarà, detratti i pesi, devoluto agli aventi ragione, secondo le regole del diritto comune.

« Art. 3. Sarà stanziata annualmente in bilancio, cominciando dall'esercizio corrente, la somma di 60,000 lire, o quell'altra minor somma che occorra, per soccorrere i facchini già iscritti nelle sopresse corporazioni dei facchini degli scali nel porto di Genova al 31 dicembre 1864, e divenuti inabili prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non possano essere sussidiati coi mezzi della Cassa di mutuo soccorso, conformemente all'articolo 1 della presente legge, o coi mezzi tuttora posseduti dalle corporazioni dei facchini suddetti.

« Lo stanziamento sopra indicato, diminuito in proporzione alle accertate morti dei sussidiati, cesserà interamente quando non sia più in vita alcuno di essi.

« Art. 4. Una Commissione composta di due delegati del prefetto, di un delegato della provincia, di un delegato del municipio e di un delegato

della Camera di commercio ed arti di Genova, procederà all'assegnamento ed alla distribuzione dei sussidi.

« Art. 5. La Camera di commercio di Genova concorrerà nella spesa per annue lire 12,000; il municipio di Genova vi concorrerà con annue lire 12,000 e il Consiglio provinciale di Genova con annue lire 6000. Queste somme diminuiranno d'anno in anno nella proporzione stessa in cui scemerà lo stanziamento indicato nell'articolo 3. Esse saranno annualmente iscritte nel bilancio dell'entrata. »

Passeremo ora alla discussione sul disegno di legge per approvazione di una convenzione coi fratelli Mangili pel servizio di navigazione sul Lago Maggiore.

MORINI. *(Della Commissione)* Aspettiamo almeno il relatore, che ora è assente.

Non ci sono che io della Commissione.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Non è presente il relatore?

FABRIZI PAOLO. *(Della Commissione)* A domani.

Voci. Avanti! avanti! Seguitiamo! Domani non si può sapere...

MICHELI. Saltiamola.

Voci. Avanti! avanti!

MORINI. *(Della Commissione)* Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. *(Della Commissione)* Io pregherei la Camera, pregherei il signor presidente ed il signor ministro di voler rimandare a domani la discussione di questa legge.

Manca il relatore: ma non è già per questo che domando sia rinviata a domani, perchè ci sono qui altri membri della Commissione capaci di sostenerne la discussione davanti alla Camera, qualora sorgessero delle difficoltà. Ma mi pare che sia meglio che sia presente il relatore.

Quindi prego che sia rimandata a domani questa discussione.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Eppoi è già mezzogiorno a momenti.

PRESIDENTE. Dunque, essendosi proposto di sospendere la seduta, per aver tempo di prepararsi alla seduta del tocco, se non sorgono opposizioni, scioglierò la seduta.

Non essendoci opposizioni, la seduta è sciolta.

La seduta è levata alle 11 45.

